



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 4 DEL 03/10/2022

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" ed in particolare l'art. 13 che prevede di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

Viste le D.G.R. 11.09.2013 n.593 e 02.08.2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica;

Considerato che il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;

Considerato che la Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito della procedura d'infrazione per il particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 per le quali sono state emesse le relative sentenze di condanna nel 2020 e nel 2022;

Considerato che, a seguito della recente sentenza del 12 maggio 2022 con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato lo Stato italiano per il superamento sistematico e continuo del valore limite annuale di biossido di azoto NO2, lo stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, dovrà adottare provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea;

Visto il Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padani, sottoscritto in data 25.07.2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministro dell'Ambiente;

Richiamata l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, prevede, a partire dal 01 ottobre 2020, l'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 07.08.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19", del decreto-legge 16.05.2020 n.33 e in particolare gli allegati 15, 16 e 20 del DPCM 07.08.2020 e s.m.i.;

Richiamate le D.G.R. n.2055/2019, n.712/2018, n.3102/2020, n.3606/2020 e la D.G.R. n.4993 del 05 luglio 2021 che introduce "Criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti al tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria e definizione dei sistemi di abbattimento efficaci per la motorizzazione a gasolio – attuazione delle modifiche agli articoli 2 e 13 della L.R. n.24/2006 introdotte dalla L.R. n.22/2020 (modifica della D.G.R. n.3606/2020);

Richiamati gli allegati alla D.G.R. n.3606 del 28.09.2020, in particolare:

- l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per la limitazione alla circolazione di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2 a partire dal 11.01.2021;
- l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio Move-In;
- l'Allegato 3, che definisce le disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alle categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio Move-In;
- l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurare accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art.2 lett. o) dell'Accordo di bacino padano 2017.

Richiamata la D.G.R. n.6545 del 20.06.2022, che introduce "Nuove disposizioni inerenti alla limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid 19 - ulteriori disposizioni concernenti il servizio "Move-In" - modifica parziale delle disposizioni contenute nella sopra richiamata D.G.R. n.3606/2020";

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.”

Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

All’interno della porzione di territorio comunale delimitata dal seguente perimetro:

- 0 **Via Cavallotti intersezione P.le Crema**
- 0 **V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202**
- 0 **Via Torino intersezione Via Bologna**
- 0 **P.za Savarè intersezione Via Perugia**
- 0 **Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)**
- 0 **Via Fè intersezione Via Minoia**
- 0 **Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)**
- 0 **V.le Europa intersezione V.le Pavia**
- 0 **V.le Europa intersezione Via della Marescalca**
- 0 **V.le Europa intersezione Via Di Vittorio**
- 0 **V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio**
- 0 **Via Buozzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)**
- 0 **Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro**
- 0 **Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)**
- 0 **Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)**
- 0 **Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)**
- 0 **S.S.9 intersezione Via Lutero**
- 0 **Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa**
- 0 **V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)**
- 0 **Via Massena intersezione Via Terzaghi**
- 0 **Via Massena intersezione Via Cremonesi**

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con D.G.R. N.6545 del 20.06.2022 sono in vigore le seguenti **limitazioni permanenti della circolazione**:

A1) AUTOVEICOLI (così come definiti dall’Art 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) ad esclusione dei veicoli di Categoria M3 urbano, interurbano e suburbano utilizzati per i servizi TPL (Trasporto Pubblico Urbano)

- 0 Dal **Lunedì** al **Venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), limitatamente alla fascia oraria **07.30 ÷ 19.30**, è vigente il **FERMO PERMANENTE (01 Gennaio ÷ 31 Dicembre di ogni singolo anno solare)** della circolazione per le seguenti categorie di **veicoli a motore**:
 - Autoveicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE e successive direttive alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 0 benzina o diesel**”);
 - Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 91/944/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 1 benzina o diesel**”);
 - Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva, 91/542/CEE riga B, 94/12/CEE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE oppure 98/77/CE alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2 diesel**”);
 - Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase a, 2003/76/CE fase A alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 3 diesel**”);

Le limitazioni sopra riportate si applicano ai Comuni aderenti ai protocolli regionali in materia di contenimento dei valori di inquinamento atmosferico appartenenti alle cosiddette **Fascia 1** e **Fascia 2** così come definiti dalla Regione Lombardia.

Nel periodo **01 Ottobre ÷ 31 Marzo di ogni anno solare**, dal **lunedì** al **venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), limitatamente alla fascia oraria **07.30 ÷ 19.30**, all'interno della porzione di territorio comunale sopra riportata, è istituito il divieto di **circolazione**, esteso alle seguenti **categorie di veicoli a motore**:

- Autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE rigo B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/47/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (dotati di dispositivo Anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 4 diesel**”);

N.B: Le limitazioni per i veicoli classificati “**Euro 4**” trovano applicazione esclusivamente nei comuni appartenenti alla **Fascia 1** ed ai comuni appartenenti alla **Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti**.

A2) MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI a Due Tempi (così come definiti dall'Art 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.):

- o Dal **Lunedì** alla **Domenica** dalle ore **00,00** alle ore **24,00 (festivi infrasettimanali compresi ovvero SENZA DATA DI TERMINE DEL PROVVEDIMENTO)** è vigente il **FERMO PERMANENTE** della circolazione per le seguenti categorie di **veicoli a motore**:
 - Motoveicoli e ciclomotori a **due tempi** di Classe **Euro 0** (per tali categorie di veicoli è vigente il **FERMO PERMANENTE** della circolazione in tutto il territorio della Regione Lombardia);
- o Dal **01 Ottobre** al **31 Marzo di ogni anno solare**, dal **Lunedì** al **Venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), limitatamente alla fascia oraria **07.30 ÷ 19.30**, all'interno della porzione di territorio comunale sopra riportata, è istituito il **divieto di circolazione**, esteso alle seguenti categorie di veicoli a motore:
 - Motoveicoli e ciclomotori a **due tempi** di Classe **Euro 1**;Le limitazioni si applicano nelle **aree urbane dei Comuni di Fascia 1**.

A3) AUTOBUS di categoria M3 (così come definiti dall'Art 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**:

- o Dal **Lunedì** alla **Domenica** dalle ore **00,00** alle ore **24,00 (festivi infrasettimanali compresi ovvero SENZA DATA DI TERMINE DEL PROVVEDIMENTO)** è vigente il **FERMO PERMANENTE** della circolazione per i **veicoli a motore**:
 - non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 0 diesel**”);,
 - omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 1 diesel**”)
 - omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di Classe “**Euro 2 diesel**”)

Sono esclusi dal fermo della circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli elettrici leggeri da città;
- Veicoli ibridi e multimodali;

- Micro veicoli elettrici ed elettro-veicoli ultraleggeri;
- Veicoli alimentati a **benzina** muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a **gas naturale** o **gpl**, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- Veicoli alimentati a gasolio (diesel) dotati di **efficaci sistemi di abbattimento** delle polveri sottili sia per dotazione di fabbrica sia per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.FAP). **(N.B. Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km - campo V.5 carta di circolazione - oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh - d.G.R. n.4993/2021).**
- Veicoli di interesse storico o collezionistico così come definiti dall'Art. 60 c.4 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ovvero i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'Art.215 del D.P.R. N.495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della *Fédération Internationale des Véhicules Anciens* (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.L. n.285/1992;
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti **Euro 0** o **pre Euro 1**;
- Veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizio di TPL;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- Veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- Autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- Veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale;

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- Veicoli aderenti al Progetto "Move-In" secondo le modalità previste nell'allegato 2 D.G.R. n.3606/2020 e dalla D.G.R. n.6545 del 20.06.2022;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro che svolgono servizi manutentivi di emergenza (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- Veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE.

Sono derogati temporaneamente dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- Veicoli di classe **Euro 4 diesel** i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 01 ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;
 - Fino al 31 marzo 2023 le autovetture (categoria M1) che abbiano installato dispositivi anti-particolato con un valore di emissione di polveri minore o uguale a 0,0045 g/km come riportato nel campo V.5 della carta di circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
 - Fino al 30 settembre 2024 i veicoli commerciali e gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi anti-particolato con un valore di emissione di polveri minore o uguale a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kh come riportato nel campo V.5 della carta di circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.
- o La **sospensione** del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale (quali ad esempio gli scioperi del comparto TPL).
- o **Spegnimento Motori**
 Ai sensi dell'Art. 157 comma 7 bis del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. è fatto divieto a tutte le categorie di veicoli di tenere il motore acceso durante la sosta. In particolare tale divieto è da intendersi esteso a:
 a) autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 b) veicoli adibiti al trasporto di merci durante le fasi di carico/scarico.
- o Ai sensi dell'Allegato 4 alla d.G.R. 3609/2020, le procedure per l'attivazione di **misure temporanee**, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 (definite dalla d.G.R. n.2578/2014) limitatamente al periodo **01 ottobre al 31 marzo di ogni anno** e si articolano su **due distinti livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento**.
- o Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato regionale;

1° LIVELLO (si attiva al superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi)

Sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1°Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) in aggiunta in aggiunta a quelle già in vigore:

- a) Ulteriori limitazioni all'utilizzo di veicoli a motore in ambito urbano oltre a quelle indicate già indicate ai precedenti punti:
 1. Divieto di circolazione nei giorni di **Sabato, Domenica e Festivi Infrasettimanali**, dalle ore **08.30** alle ore **18.30** alle **autovetture** (non rientranti tra le categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti) alimentate a gasolio (**DIESEL**) Classificate **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 (anche se dotate di dispositivo FAP)**;

2. Divieto di circolazione dal **Lunedì** alla **Domenica (Festivi Infrasettimanali compresi)**, dalle ore **08.30** alle ore **18.30** alle **autovetture non rientranti tra le categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti**) alimentate a gasolio (**DIESEL**) Classificate **Euro 4 (anche se dotate di dispositivo FAP)**;

- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto;
- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione delle modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2° LIVELLO (si attiva al superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi)
--

Sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2°Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) ad **integrazione delle prescrizioni di 1°Livello**:

- 1. Divieto di circolazione nei giorni di **Sabato, Domenica e Festivi Infrasettimanali**, dalle ore **08.30** alle ore **18.30** ai **veicoli (non rientranti tra le categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti)** alimentati a gasolio (**DIESEL**) Classificati **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 (anche se dotati di dispositivo FAP)**;
- 2. Divieto di circolazione dal **Lunedì** alla **Domenica (Festivi Infrasettimanali compresi)**, dalle ore **08.30** alle ore **18.30** ai **veicoli non rientranti tra le categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti**) alimentati a gasolio (**DIESEL**) Classificati **Euro 4 (anche se dotati di dispositivo FAP)**;
- i) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **Classe 5 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 c.4 della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettro-veicoli ultraleggeri;
- Veicoli alimentati a **benzina** muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a **gas naturale** o **Gpl**, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60 c.4 del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art.215 del D.P.R. N.495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della *Fédération Internationale des Véhicules Anciens* (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.L. n.285/1992;
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- Veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizio di TPL;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- Veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- Autovetture targate CD e CC;
- Veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale;

Sono derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R.24/06 i seguenti veicoli:

- Veicoli speciali definiti dall'art.54 lett.f), g), e n) del C.odice della Strada;
- Veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto "Move-In" secondo le modalità previste nella D.G.R. n.3102 del 05 maggio 2020 e nell'Allegato 3 della D.G.R. n. 3606 del 28/09/2020;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro che svolgono servizi manutentivi di emergenza (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- Veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art.116 del D.L. n°285/92;

A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato nei termini di seguito riportati:

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

DISPONE

L'inosservanza delle misure di 1° Livello lettera a e 2° Livello lettera i è punita:

- o ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da € **168,00** a € **678,00** fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92

L'inosservanza delle misure di 1° Livello lettere b, c, d, e, f e di 2° Livello lettera j è punita:

- o salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € **500,00**, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

DEMANDA

A norma dell'Art. 13 comma 6 della L.R. 24/2006 i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27 comma 11 della sopra richiamata L.R. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi 27 comma 18 bis della medesima L.R. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

- o Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet della Città di Lodi, i comunicati stampa agli organi di stampa ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Per tutto quanto non specificato si rimanda quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/ 3606 del 28.09.2020 e dalla successiva n. 6545 del 20.06.2022.

**Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale**